

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CSA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 032/CSA– RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2015

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, CARPI/BRESCIA DEL 12.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2015)

La società Brescia Calcio, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione-delibera gara campionato Nazionale Under 17 Carpi/Brescia del 12.9.2015, adottata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C.. pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 16.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito due calciatori (al 32° del s.t.) dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi della gara. Il Giudice di *prime cure*, visto l'art 11 del Regolamento del Campionato che impone il limite di sette sostituzioni previste in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo e il secondo tempo, ha ritenuto che dette sostituzioni, ai sensi dell'art.17 comma 4 C.G.S., abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, ed ha pertanto, comminato alla società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Secondo la società reclamante nel referto arbitrale è stata erroneamente attribuita alla medesima una sostituzione di due giocatori in due momenti diversi della gara (minuto 23° s.t. esce n.9 Brosio entra n.18 Colosio – minuto 28° s.t. esce n.11 Cartella entra n:15 Guerrini), mentre, a dire del Brescia, le sostituzioni menzionate sarebbero avvenute in un unico momento e, segnatamente, al minuto 23° del s.t., con, tra l'altro, nominativi e numeri diversi da quelli riportati in referto.

A suffragare l'ipotesi avanzata la ricorrente produce documentazione fotografica e immagini televisive, nonché prova documentale estratta dal sito della Società Carpi da cui si evince che nel comunicato relativo alla gara disputata nulla viene eccepito in ordine cambi effettuati dalla Brescia Calcio, in quanto eseguiti regolarmente in tre soli momenti della gara e non quattro, come refertato dal Direttore di gara.

Chiede, dunque, la società Brescia Calcio, l'adozione di ogni opportuno provvedimento che, in riforma della decisione impugnata, ripristini, confermandolo, il risultato della gara così come maturato in campo (vittoria per 3-0 della Società Brescia Calcio S.p.A.), instando, in via istruttoria, affinché sia richiesto agli Ufficiali di gara l'invio di un supplemento di rapporto e/o perché sia disposta la loro convocazione al fine meglio e compiutamente chiarire quanto verificatosi.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 14.10.2015 è comparso l'avv. Antonio Ghirardi, difensore della Brescia Calcio S.p.A., che, illustrate le ragioni del ricorso, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni scritte già nello stesso rassegnate.

Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha ritenuto sussistere sufficienti ed idonei elementi per disporre un approfondimento istruttorio. In particolare con propria ordinanza comunicata anche alla reclamante, ha chiesto

supplemento di referto al direttore di gara, segnatamente, in ordine ad un possibile errore nella trascrizione del minuto in cui sono avvenute le sostituzioni oggetto di reclamo, assegnando termine fino al 19 ottobre e fissando per il prosieguo della discussione la seduta del 22 ottobre.

Nei termini assegnati è ritualmente pervenuto il richiesto chiarimento da parte del direttore di gara.

Alla seduta del 22.10.2015 è comparso L'avv. Antonio Ghirardi che, depositato ricorso notificato al Carpi, ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso medesimo.

Dichiarata chiusa l'istruttoria ed esauritasi la discussione la Corte si è ritirata in camera di consiglio all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio è emerso come nel caso di specie possa essersi effettivamente verificato l'errore di trascrizione, lamentato dall'appellante, delle annotazioni delle sostituzioni dei calciatori avvenute nel corso della gara.

Qualora, infatti, le due sostituzioni oggetto di reclamo fossero effettivamente avvenute simultaneamente al minuto 23° del s.t. e non al 28° del s.t., il relativo errore di annotazione avrebbe, poi, generato il "surplus" dei momenti in cui tali sostituzioni potevano essere effettuate.

Circostanza, questa, peraltro, non contestata dalla società avversaria che nel comunicato interno non ha eccepito alcuna anomalia nelle sostituzioni avvenute appunto in tre momenti diversi.

In tale ottica, il supplemento trasmesso dal direttore di gara consente di chiarire, in modo definitivo i momenti esatti delle sostituzioni, anche se rimane qualche discrepanza in ordine alla numerazione dei calciatori (11° s.t. esce 3 e non il 2 – 23° esce 9 entra 17 e non il 18).

L'arbitro ha, in tal ottica, infatti, precisato che si è trattato di un mero refuso nelle annotazioni delle sostituzioni che ha, poi, ha indotto lo stesso all'errore materiale nella refertazione successiva.

Per questi motivi la C.S.A., visto il supplemento dell'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio di Brescia, ed in riforma dell'impugnata decisione, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 inflitta al Brescia Calcio e per l'effetto, ripristina il risultato (Carpi 0 - Brescia 3) acquisito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, U.C. SAMPDORIA/U.S. ALESSANDRIA CALCIO DEL 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28/Campionati Giovanili del 29.09.2015)**

La società U.C. Sampdoria S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione-delibera adottata dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 29.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito al minuto 21° del s.t. un giocatore dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi della gara. Il Giudice di *prime cure* visto l'art 11 del Regolamento del Campionato che impone il limite di sette sostituzioni previste in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo e il secondo tempo, ha ritenuto che la suddetta sostituzione, ai sensi dell'art.17 comma 4 C.G.S, abbia influito sul regolare svolgimento della gara ed ha, pertanto comminato alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

La Società reclamante lamenta che nel referto arbitrale è stata erroneamente attribuita alla U.C. Sampdoria una sostituzione al minuto 13 del s.t. del giocatore Dinelli Michele (n.3) con il calciatore Botteghin Federico (n.15), sostituzione che, invece non sarebbe mai avvenuta. Anzi la società afferma che quest'ultimo non è mai entrato in campo per tutto lo svolgimento della gara. Si chiarisce, in tale ottica, nel ricorso, come sia stata la stessa U.S. Alessandria a sostituire al minuto 13 del s.t. il calciatore Nota Andrea (n.18 e non 15) con il giocatore Aramini Marco (n.3). A suffragare tali affermazioni la ricorrente produce supporto visivo (riprese televisive della partita convertite su supporto digitale), nonché dichiarazione epistolare della U.S. Alessandria Calcio 1912 da cui si evince chiaramente che dalle annotazioni dei tecnici e dirigenti della stessa Società le

sostituzioni della Sampdoria sono avvenute in tre momenti e non quattro, come refertato dal direttore di gara.

Alla luce di quanto sopra esposto la Società ricorrente chiede di accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la mancata violazione da parte della U.C. Sampdoria S.p.A. dell'Art.11 del Regolamento del Campionato (Com. Uff. n.11 del 7.9.2015), e per l'effetto, annullare la decisione-delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 29.9.2015, con riferimento alla gara U.C. Sampdoria/U.S. Alessandria Calcio 1912 del 27.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 14.10.2015 è comparso l'avv. Zuccheretti, difensore della U.C. Sampdoria s.p.a., unitamente al dirigente settore giovanile Dott. Carlo Vitalini Sacconi.

Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha ritenuto sussistere sufficienti ed idonei elementi per disporre un approfondimento istruttorio. In particolare con propria ordinanza comunicata anche alla reclamante, ha chiesto supplemento di referto al direttore di gara, segnatamente, in ordine ad un possibile refuso od errore nella trascrizione delle sostituzioni sopra indicate, assegnando termine fino al 19 ottobre e fissando per il proseguo della discussione la seduta del 22 ottobre.

Nei termini assegnati è ritualmente pervenuto il richiesto chiarimento da parte del direttore di gara.

Alla seduta del 22.10.2015 è comparso il dirigente dott. Carlo Vitalini Sacconi, che ha concluso per l'accoglimento del reclamo.

La Corte si è, quindi, ritirata in camera di consiglio all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio è subito emerso come nel caso di specie possa essersi verificato il refuso o errore di trascrizione lamentato dalla società reclamante. Infatti, oltre a non essere chiaro il minuto della sostituzione da parte della soc. Alessandria (non è chiaramente leggibile il minuto nel referto: 13 o 18), sembrava ricavarsi che i calciatori sostituiti in tale lasso di tempo fossero calciatori dell'U.S. Alessandria e non della U.C. Sampdoria. In tal senso deponeva anche la concomitanza tra il minuto in cui è avvenuta la sostituzione e i numeri dei calciatori. Ulteriore conferma di tale evenienza, poteva, poi, desumersi dalla asserita sostituzione dei giocatori dell'U.C. Alessandria al minuto 13 o presunto del s.t. (Nota Andrea e Aramini Marco), non registrata nel referto arbitrale.

Questi elementi hanno, dunque, indotto la Corte a disporre un supplemento istruttorio.

In tale ottica, il supplemento trasmesso dal direttore di gara consente di chiarire, in modo certo e definitivo, che le censure mosse in sede di ricorso sono effettivamente fondate. L'arbitro ha, a tal riguardo, infatti, precisato che si è trattato di un mero refuso nelle annotazioni delle sostituzioni che ha, poi, indotto lo stesso all'errore materiale nella refertazione successiva.

Per questi motivi la C.S.A., visto il supplemento dell'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, accertata l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale U.17, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, inflitta all'U.C. Sampdoria, e per l'effetto, ripristina il risultato (Sampdoria 0 – Alessandria 2) acquisito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €2.000,00;**

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL'11.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

Nel corso della gara del Campionato di Serie D Isola Liri/Potenza, disputata il 10.10.2015, uno sparuto gruppo di sostenitori locali, composto da circa 15 persone, prima profferiva espressioni offensive e minacciose contro uno dei due assistenti arbitrali e quindi lo colpiva con sputi nonché con una monetina da 10 centesimi e con due piccoli sassi senza procurargli danno alcuno.

Per l'accaduto il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all'Isola Liri la sanzione della squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e l'ammenda di €2.000,00 (Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015).

Contro tale decisione ha proposto appello a questa Corte il sodalizio punito evidenziando l'assoluta mancanza di precedenti a suo carico, assumendo come le azioni addebitate non fossero di particolare gravità e non avessero comportato conseguenza alcuna e chiedendo, pertanto, un pronunciato sanzionatorio meno afflittivo e più aderente all'entità dei fatti.

L'appello ha un suo fondamento e può essere in parte accolto.

Ed invero come si evince dallo stesso referto in atti l'infrazione, vuoi per il limitato numero dei partecipanti, vuoi per la mancanza di pericolosità degli oggetti lanciati, pur conservando un'apprezzabile valenza disciplinare, non è tale da giustificare la pesante sanzione disposta in prima istanza; questo collegio, quindi, è dell'avviso che sia necessaria una valutazione differente per cui ritiene di annullare il provvedimento di squalifica per 1 giornata del campo, sostituendolo con la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 con diffida.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone), in riforma della decisione impugnata, annulla la squalifica del campo e determina la sanzione nella sola ammenda di €3.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LOMBARDO EMANUELE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL'11.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

Al 19' del 2° tempo della gara del Campionato di Serie D Isola Liri/Potenza disputata il 10.10.2015, l'arbitro espelleva il calciatore Lombardo Emanuele della società ospitante per ripetute scorrettezze (spintoni, manate e schiaffi sul volto) poste in essere, a gioco fermo, ai danni di un avversario.

Per tale motivo il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale comminava al Lombardo la squalifica per 3 giornate (Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015).

Tale decisione viene impugnata dal sodalizio di appartenenza del calciatore punito secondo la quale, da immagini televisive in suo possesso, non risulterebbero commesse dal Lombardo le condotte a lui ascritte, condotte che, comunque, non costituirebbero atti di violenza, ma, al più, comportamenti genericamente antiregolamentari punibili con la squalifica per 1 sola giornata.

L'appello, privo di fondatezza, va respinto.

Quanto riferito nel rapporto arbitrale costituisce, com'è noto, fonte di prova privilegiata per la valutazione dei fatti accaduti in occasione di gare, sicchè le asserzioni difensive in proposito si palesano apodittiche e fantasiose; ugualmente, la sanzione irrogata nei minimi edittali previsti dalla normativa disciplinante la materia deve ritenersi per niente gravosa in relazione alla pluralità ed alla reiterazione dei comportamenti punibili attuati dal calciatore.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO U.S. FIORENZUOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIROMETTA MATTEO SEGUITO GARA FIORENZUOLA/ CALCIO LECCO DEL 14.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al sig. Matteo Girometta, calciatore della U.S. Fiorenzuola 1922 Scarl, «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto», nel corso della gara U.S. Fiorenzuola/Calcio Lecco del 14.10.2015.

Avverso siffatta decisione propone ricorso la U.S. Fiorenzuola, ritenendo che dalle immagini (che allega) «la presunta manata al volto è avvenuta chiaramente a gioco in corso con l'arbitro che fischia dopo il fatto per decretare il fallo ed espellere il calciatore».

Chiede, dunque, la società reclamante una riduzione della squalifica alla luce della riconduzione del fallo nell'ambito di un intervento durante la fase di gioco e non a gioco fermo.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Il fatto “storico” è acclarato. Nel referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, vi è una ricostruzione puntuale e dettagliata del comportamento oggetto di sanzione: si è trattato di una condotta violenta, avendo il calciatore di cui trattasi colpito volontariamente l'avversario al volto con una manata.

La prospettata argomentazione difensiva, per quanto corretta in punto di diritto, non ha rilievo nel caso di specie. Infatti, come detto, il gesto ha avuto contenuto violento e, pertanto, la relativa sanzione va individuata in relazione alla fattispecie prevista e punita dall'art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.. Di conseguenza, anche laddove il fallo sia effettivamente avvenuto a gioco in corso e non già a gioco fermo, la natura sostanzialmente violenta e volontaria dello stesso, non potrebbe comunque comportare una determinazione della sanzione al di sotto del minimo edittale previsto per la fattispecie.

In definitiva, la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto ai fatti come refertati e, pertanto, merita conferma.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Fiorenzuola di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gian Paolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/VITERBESE CASTRENSE DEL 27.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 30.9.2015)

La società Torres 1903 S.r.l. ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara del 27.9.2015 tra Torres e Viterbese Castrense, che ha irrogato la sanzione pecuniaria di €500,00, come si evince dal comunicato ufficiale del 27.9.2015.

La società ricorrente deduce che i fatti oggetto dell'incolpazione non si sono svolti nella maniera descritta dall'assistente di gara e pertanto la pena è stata ingiustamente irrogata.

Il reclamo non è fondato.

Nel rapporto redatto dall'assistente di gara è dato leggere: <<al termine della gara i giocatori della Torres si sono recati sotto la curva dedicata ai tifosi locali. 3 tifosi si sono arrampicati sulla recinzione entrando nel recinto di gioco. Tali tifosi non hanno causato nessun disordine, limitandosi a parlare con i calciatori della Torres, e sono tornati sugli spalti subito dopo>>.

La sezione osserva che il rapporto dell'assistente di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento dei tifosi locali. Pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che i tifosi siano entrati sul terreno di gioco; cosa non ammessa dai regolamenti e quindi giustamente sanzionata dalla pena pecuniaria suddetta, che viene giudicata equa tenuto conto anche dei precedenti in casi analoghi.

Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.E.F. Torres 1903 di Sassari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MANUELLI OMAR SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)**

La società Gualdo Casacastalda ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo, che ha irrogato la pena della squalifica di 5 giornate all'allenatore della prima squadra, Omar Manuelli, in ordine alla partita Gualdo Poggibonsi del 4.10.2015, come si evince dal Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015.

La società ricorrente lamenta che la squalifica sia eccessiva visto che i fatti sono avvenuti subito dopo la partita con un comportamento continuato, da ritenersi quindi unico. Deduce altresì che le frasi riportate nel referto non superano la soglia di una gravità normale e che normalmente in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara viene erogata la squalifica per 2 giornate e, solo in caso di violenza diretta nei loro confronti, viene irrogata una sanzione più grave.

Il ricorso non è fondato.

Nel rapporto del giudice di gara è dato leggere: <<a fine gara Manuelli Omar Mister del Gualdo, mentre facevamo il saluto, si avvicinava con fare minaccioso e con il dito indice rivolto verso di me, pronunciava le seguenti parole: “la partita era finita, lei è un buffone, noi ci alleniamo tutta la settimana per poi farci prendere per il culo da un incompetente come lei”. Dopo pochi minuti il mister Manuelli viene portato fuori dal campo a forza da altri dirigenti. Ci incamminiamo verso il nostro spogliatoio e il mister continuò a urlare: “arbitro di merda, sei un arbitro di merda, devi morire”; entriamo nello spogliatoio e il mister continua: “bisogna ammazzare un arbitro, così poi sicuramente gli arbitri avranno paura; Bertozzi ti darei un cazzotto in faccia e ti lascerei per terra”; il mister ha poi sferrato un pugno fortissimo sulla nostra porta, aprendola di colpo, lasciando un buco e spaccando la serratura. Dopo attimi di terrore per me e per i miei assistenti il mister è stato portato via>>.

La sezione osserva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento dell'allenatore. Dalla semplice lettura del rapporto si intuisce la gravità del comportamento tenuto; tanto più grave quanto più si consideri che esso è stato posto in essere dall'allenatore della squadra, che deve mantenere un comportamento esemplare per i suoi calciatori e per i dirigenti della società che lo ha assunto.

La pena è perfettamente congrua alla gravità del comportamento sanzionato.

Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASINI LEONARDO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

La società Gualdo Casacastalda ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, che ha irrogato, in ordine alla partita Gualdo Castalda/Poggibonsi disputata in data 4.10.2015, la pena della squalifica di 6 giornate al proprio calciatore Leonardo Casini, oltre all'ammenda di €1.000,00 a carico della medesima società, come si evince dal Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015.

La società ricorrente deduce che la squalifica sia eccessiva visto che il calciatore non ha avuto nessun tipo di comportamento violento nei confronti del direttore di gara e quindi chiede la riduzione da 6 a 2 giornate di squalifica.

Nel rapporto del Giudice di gara è dato leggere: <<al termine della gara, ha rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo del direttore di gara, che spingeva con le mani poggiate sulle spalle facendolo indietreggiare di un passo>>.

Il ricorso non è fondato.

La sezione osserva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento del calciatore sanzionato. Pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che egli abbia tenuto un comportamento violento e comunque assai minaccioso.

La pena irrogata è del tutto congrua, non essendo ammissibile assumere un contegno siffatto nei confronti del giudice di gara, poiché, anche se questo non si è trasformato in un'aggressione più grave, vi è stato contatto fisico e rimane comunque altamente lesivo della dignità della massima autorità sportiva della gara.

Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI GIUDICE SPORTIVO MERITO GARA BISCEGLIE/TARANTO DEL 16.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015, ha inflitto la sanzione della perdita della gara per 0-3 alla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. per aver impiegato, nell'incontro Bisceglie/Taranto del 16.9.2015, il calciatore Bgom Ndiaga in posizione irregolare.

Avverso tale provvedimento la Società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 10.10.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.10.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per

iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, presentata dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Bari), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **10. RICORSO S.S.D. REAL RIETI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €3.000,**

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL RIETI/MONTESILVANO DELL'11.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015)

La società Real Rieti S.r.l. Calcio a Cinque, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione relativa alla gara del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie A dell'11.10.2015, adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque e pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015.

Si legge nel referto arbitrale, “propri sostenitori per tutta la durata dell'incontro rivolgevano alla terna arbitrale reiterate ingiurie e minacce. In particolare tale condotta veniva reiterata nei confronti del cronometrista Ufficiale, la postazione del quale ubicata a ridosso della rete di recinzione veniva circondata da numerosi di detti sostenitori. Poco prima del termine dell'incontro uno dei citati sostenitori colpiva violentemente al capo con un corpo contundente il predetto Ufficiale di gara, procurandogli forte e persistente dolore, tale da costringerlo successivamente e recarsi presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso.

Perché a fine gara persona non identificata qualificatasi come il Presidente della Società penetrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale tenendo nei confronti degli Ufficiali di gara un atteggiamento gravemente irrispettoso”.

Con la suddetta delibera è stata, dunque, Il Giudice di *prime cure* viste le risultanze degli atti ufficiali ha comminato alla società Real Rieti la sanzione della disputa di n. 2 gare a porte chiuse e l'ammenda multa di €3.000,00 con obbligo di rimborsare le spese mediche occorse ed occorrente se richieste e documentate.

La Società reclamante, nella proposta di impugnazione, nulla correttamente eccepisce sui fatti accaduti chiarendo che il referto arbitrale corrisponde a verità e assicurando il rimborso di eventuali spese mediche sostenute. Tuttavia, minimizza l'entità del danno fisico procurato al cronometrista, sostenendo che il colpo allo stesso è stato inflitto non con un corpo contundente, bensì di un semplice giaccone, evidenziando che lo stesso si è recato al nosocomio con la propria autovettura, senza alcun problema.

Evidenzia, inoltre, la reclamante, come la stessa sia stata nel corso degli anni un esempio di correttezza e lealtà e, a tal fine, specifica che negli ultimi otto anni di nazionale non si è verificato alcun incidente, né sono stati inflitti provvedimenti disciplinari da parte di Giudice Sportivo.

Chiede, dunque, la Real Rieti S.r.l. Calcio a Cinque, dichiarare sì la responsabilità ascritta alla stessa in ordine ai fatti riferiti in referto, ma alla luce di una rivalutazione dell'entità degli stessi, «molto più lieve di quanto riportato», che possa condurre ad una «forte riduzione delle sanzioni inflitte».

All'esito della camera di consiglio del 22.10.2015 la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Pacifici e correttamente non contestati dalla reclamante appaiono i fatti del procedimento.

Questi sono, peraltro, meritevoli di ferma censura, oltre che gravi. Plurime, poi, le condotte meritevoli di sanzione: oltre, infatti, al comportamento del pubblico, meglio precisato in atti, tenuto nel corso dell'intera durata della gara, vi è l'aggressione al cronometrista e, ancora, l'accesso negli spogliatoi dei direttori di gara da parte di soggetto qualificatosi come il presidente che, peraltro, non solo ha usato toni non cordiali, urlando, inveendo contro gli arbitri e contestando il loro operato, ma si è anche rilevato poco interessato (preoccupato) degli eventuali danni riportati dal cronometrista allorché questi sono stati allo stesso asserito presidente rappresentati.

Per queste ragioni, la Corte ritiene del tutto congrua la sanzione, individuata dal Giudice Sportivo, della disputa di 2 gare a porte chiuse, mentre ritiene di poter ridurre la sola sanzione dell'ammenda, alla luce, in specie, dell'assenza di precedenti in capo alla società.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Rieti di Rieti, riduce la sanzione dell'ammenda a €1.500,00. Conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **11. RICORSO CALC. SCIANNAMÈ' CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone E, Gavorrano/Città di Foligno 1928 svoltasi il 4.10.2015, comminava a carico del calciatore Sciannamè Claudio la sanzione della squalifica di quattro gare effettive "per avere, a gioco fermo, afferrato per il collo un calciatore avversario rivolgendogli espressioni minacciose".

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, lo Sciannamè - premesso che i fatti si sono svolti nel contesto di un parapiglia che ha coinvolto più atleti provocato dal comportamento di un calciatore della squadra avversaria e premesso che il referto arbitrale appare generico quanto all'asserita pronuncia di frasi minacciose - chiede conclusivamente la riduzione della squalifica a 2 giornate (in via principale) e a 3 giornate (in via subordinata)

Il ricorso va parzialmente accolto.

Ritiene anzitutto questo giudice che il gesto del reclamante, intervenuto a gioco fermo e quindi al di fuori di un'azione o fase di gioco, sia comunque censurabile e soggetto a sanzione, siccome dettato non (come asserito in udienza dal difensore dello Sciannamè) dalla mera volontà di allontanare l'avversario, bensì da intenzionalità aggressiva in danno di quest'ultimo. D'altro canto, la genericità della refertazione arbitrale (confermata verbalmente dallo stesso Direttore di gara, appositamente interpellato sul punto in udienza) in quanto non dettagliata né specifica circa le frasi o parole delle minacce pronunciate, non consente al Collegio di percepire l'esatta intensità della violazione commessa. Quanto sopra induce il Collegio stesso a considerare, in definitiva, che la gravità del complessivo comportamento del reclamante sia equamente commisurabile all'irrogazione della sanzione di 3 anziché 4 giornate, in applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Sciannamè Claudio, riduce la sanzione della squalifica inflitta al ricorrente a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **12. RICORSO A.S.D. BUSTESE RONCALLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALEX SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/BUSTESE RONCALLI DEL 10.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone B, Folgore Caratese/Bustese

Roncalli svoltasi il 10.10.2015, comminava a carico del calciatore Romano Alex la sanzione della squalifica di 3 gare effettive “per avere rivolto espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di gara. In seguito alla notifica del provvedimento continuava a gesticolare platealmente in segno di protesta”.

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, l’ A.S.D. Bustese Roncalli afferma che il giocatore, nell’ allontanarsi “effettivamente gesticolava ma non così platealmente da essere offensivo e lesivo in nessun modo nei confronti del Direttore di gara” e chiede conclusivamente una riduzione della sanzione.

Il ricorso va respinto.

Il referto arbitrale, peraltro non messo in discussione dal reclamante, evidenzia chiaramente sia le espressioni ingiuriose ed irrispettose pronunciate dal giocatore, sia il compimento, dopo l’espulsione, di gesti concitati rivolti all’arbitro. Ne consegue che tale complessivo comportamento, ad avviso del Collegio, è stato equamente valutato come meritevole della sanzione applicata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bustese Roncalli di Busto Garolfo (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **13. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/JESINA CALCIO DELL’11.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

Con reclamo del 14.10.2015 la S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. impugnava la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con provvedimento di cui al Com. Uff., n. 40 del 14.10.2015 a seguito della gara contro il Città Giulianova (Campionato Nazionale di Serie D- Girone F) disputatasi l’11.10.2015.

Si sosteneva al riguardo che la contestazione verso l’arbitro aveva assunto solo carattere verbale senza il lancio di sputi, mentre il lancio di palline sarebbe stato del tutto inoffensivo trattandosi di palline di cotone.

La reclamante chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Dal supplemento di referto arbitrale si rileva chiaramente che l’arbitro è stato colpito durante tutta la gara e, particolarmente nel secondo tempo, da ripetuti sputi (circa 50) di cui tredici colpivano direttamente l’arbitro, mentre le palline caratterizzate da carta accartocciata con all’interno gomma da masticare, si erano trasformate in autentica gragnuola ed avevano anch’esse colpito l’arbitro.

Costituendo il referto arbitrale fonte di prova privilegiata e non avendo la reclamante indicato nessun vizio logico, il reclamo non può che essere integralmente respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **14. RICORSO S.S.M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TASCINI ALESSANDRO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL’11.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La S.D.M.C. Fermana F.C. S.r.l., con atto del 15.10.2015, proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tascini Alessandro a seguito della gara con Città di Campobasso/M.C. Fermana dell’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015).

A fondamento dell'impugnazione si sosteneva che il pugno sferrato dal calciatore Tascini Alessandro all'avversario era da intendersi come "di gioco, non violento poiché assolutamente non premeditato, volontario o voluto o effettuato con dolo"..

La società reclamante chiedeva pertanto che la sanzione comminata fosse ridotta.

Il ricorso è infondato.

Il comportamento sanzionato non viene negato dalla ricorrente la quale si limita ad offrire una versione dell'accaduto in termini di condotta non volontaria e precisa di aver proposto reclamo allo scopo di tutelare la correttezza del calciatore sanzionato. Si tratta di ragioni del tutto inconsistenti che urtano contro l'obiettivo verificarsi dell'accaduto e con un comportamento che deve essere considerato sotto ogni profilo come violento e meritevole di essere sanzionato. La decisione del Giudice sportivo deve dunque essere confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.M.C. Fermana F.C. di Fermo

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 25 maggio 2016**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio